

NUOVI CONTROLLI SULLE RITENUTE NEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO

L'articolo 4 del Decreto Legge 124/2019 (C.d. Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2020) prevede, in capo ai committenti-appaltanti di taluni servizi avente prevalente contenuto di manodopera, nuovi e pesanti obblighi di verifica riguardanti il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente erogati da parte delle imprese appaltatrici ai propri dipendenti .

Tali obblighi si applicano a partire dal 1° gennaio 2020.

I rapporti interessati riguardano la **realizzazione di opere o di servizi** resi nei settori della

- pulizia
- manutenzione
- facchinaggio
- portierato
- logistica

per i quali viene stipulato un contratto di appalto, subappalto o un rapporto negoziale diverso.

I rapporti interessati devono soddisfare una serie di **requisiti fondamentali**:

- Il corrispettivo complessivo annuo deve essere superiore a € 200.000,00;
- Le prestazioni devono essere caratterizzate da "prevalente utilizzo di manodopera";
- Le prestazioni devono essere rese presso le sedi di attività o presso i cantieri del committente;
- Il prestatore, nel compimento dell'opera, deve utilizzare beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque modo.

Il **prestatore d'opera** è chiamato al rispetto dei seguenti **adempimenti**:

- **Versamento delle ritenute (IRPEF e addizionali)**, compilando i modelli F24 distinti per ciascun committente per conto del quale il personale è direttamente impiegato.
- **Trasmissione al committente**, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'appaltatore dovrà consegnare al committente la copia del modello F24 e un elenco nominativo dei dipendenti (e dei titolari di redditi assimilati, come co.co.co e amministratori), identificati con il codice fiscale, che hanno operato direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro, delle retribuzioni e delle ritenute, nonché della parte di queste riguardante l'attività svolta per conto del committente stesso.

Il **committente** è chiamato al rispetto dei seguenti **adempimenti**:

- Richiedere al prestatore d'opera dei documenti di cui sopra;
- Verifica della correttezza del versamento;
- In caso di mancato, inesatto o insufficiente versamento sospendere il pagamento del corrispettivo per un importo minore tra quello delle ritenute non versate e il 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, qualora non gli vengano consegnati i documenti richiesti.

Il committente che non ottempera agli adempimenti di cui sopra è obbligato a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all'affidatario per l'omesso o carente versamento. Tale sanzione dovrà essere versata dal committente senza possibilità di compensazione.

Sono **esonerate dai controlli** sulle ritenute le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, che sono dotate dei seguenti requisiti di affidabilità:

- esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
- regolarità degli obblighi dichiarativi ed effettuazione, nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, di versamenti in F24 almeno pari al 10% del totale dei ricavi dichiarati;
- assenza di iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi, o avvisi di addebito per Ires, Irpef, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000,00 per i quali siano scaduti i termini e siano dovuti ancora pagamenti, salvi provvedimenti di sospensione.

Le imprese interessate richiedono all'Agenzia la certificazione della sussistenza dei requisiti, che ha validità di 4 mesi dal suo rilascio e la trasmettono al committente.